

BGer 1C_563/2010 vom 22. Dezember 2010

Bundesgericht, 2010-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_563_2010

FR: TF 1C_563/2010 du 22 décembre 2010

IT: TF 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010

Erwägungen

E. 1.1

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

E. 2.1

Le ricorrenti fanno valere che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, perché in relazione al procedimento italiano per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia non sarebbe ancora stata decisa la questione di sapere se una siffatta misura contro un bene ("in rem"), emanata da un'autorità amministrativa nell'ambito di un procedimento amministrativo che non avrebbe per scopo il perseguimento penale di una persona, costituisca una "causa penale" secondo l' art. 1 cpv. 3 AIMP (RS 351.1). In caso di risposta negativa, sebbene i provvedimenti adottati in Svizzera si fondino sulla AIMP, tutte le criticate decisioni dovrebbero essere annullate, poiché la procedura rogatoria non proviene da un'autorità penale bensì amministrativa, ricordato che finora nessuna autorità penale si sarebbe pronunciata sulla sorte degli averi sequestrati. Le ricorrenti si diffondono poi sull'asserita portata, sul contenuto e sulla natura della citata procedura estera, accennando, in maniera del tutto generica, a due pareri giuridici. Riprendono poi alcuni passaggi della dottrina sul preteso carattere non penale e incostituzionale di una norma italiana, in seguito abrogata, inerente al procedimento per le misure di prevenzione, sollevando dubbi circa il rispetto in tale ambito del principio della presunzione di innocenza. Riguardo al diritto svizzero, esse accennano semplicemente al fatto che, sulla

base degli art. 69 e 70 CP, la confisca presupporrebbe l'accertamento definitivo della commissione di un'infrazione penale. In relazione all' art. 72 CP si limitano a ricordare l'abbandono del procedimento penale svizzero.

E. 2.2

Nella decisione impugnata, la CRP II ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale la Svizzera ha già concesso l'assistenza per inchieste condotte da autorità amministrative, nella misura in cui queste costituivano la fase preliminare di una procedura che prevedeva in un secondo tempo l'intervento delle autorità giudiziarie competenti per procedere a una messa in stato di accusa e il rinvio dinanzi a un giudice penale, nonché per procedure preliminari, quando lo Stato richiedente dichiarava la volontà di aprire una procedura penale. Ha ricordato che l'assistenza è stata altresì concessa per una procedura civile volta a indennizzare la vittima di un reato, per un'inchiesta condotta da una commissione parlamentare e per una procedura amministrativa destinata a risolvere una questione pregiudiziale decisiva per il processo penale. Ha esposto che solo rogatorie in materia penale per procedure strettamente amministrative o civili sono abusive. Le ricorrenti non si confrontano del tutto con questa prassi invalsa.

E. 2.2.1

L'istanza precedente ha stabilito che la questione di sapere se la procedura estera ha carattere penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP dev'essere risolta secondo il diritto svizzero, la denominazione della procedura estera non essendo determinante. Le ricorrenti non contestano questa tesi. La CRP II ha nondimeno esaminato il procedimento di prevenzione sulla base della dottrina estera e della prassi della Cassazione penale, ritenendo che gli accertamenti patrimoniali si estendono anche nei confronti del coniuge, dei figli e di persone interposte. Ha precisato che si tratta di un'azione "in rem", indipendente da qualsiasi perseguimento dell'autore. Le ricorrenti non si esprimono, se non in maniera del tutto generica, neppure su queste conclusioni.

E. 2.2.2

La CRP II ha in seguito ritenuto che la legittimità del procedimento di prevenzione italiano è stato confermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevato che l'interessato ha la possibilità di dimostrare che gli averi confiscati derivano da fonti di reddito legittime. Le ricorrenti non tentano di dimostrare l'adempimento di quest'ultima condizione, né sostengono che a detta prassi sarebbe stato fatto riferimento in maniera errata.

E. 2.2.3

L'istanza precedente si è poi chinata sulla confisca secondo il diritto svizzero, sostenendo che, come nel diritto italiano, essa costituirebbe uno strumento di lotta alla criminalità, teso a contrastare l'illecito profitto, affinché il crimine non paghi: si tratterebbe quindi, in entrambi i casi, di procedure di carattere reale, nel quadro delle quali la colpevolezza dell'autore dell'infrazione, questione sulla quale insistono le ricorrenti, non viene esaminata. In particolare, essa ha richiamato la Convenzione sul riciclaggio e la DTF 132 II 178, secondo la quale la procedura statunitense della confisca civile del prodotto del reato può essere assimilata a un procedimento penale nella misura in cui è data una competenza repressiva nello Stato richiedente, competenza ammessa nel caso di specie. Ne ha concluso che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Poiché essa presuppone l'esistenza di un'infrazione penale e un legame tra essa e i beni da confiscare, la

stessa può essere assimilata a una "causa penale" ai sensi delle citate norme della AIMP. Le ricorrenti non si pronunciano su questa giurisprudenza.

E. 2.2.4

Infine, la CRP II si è espressa sull' art. 72 CP , che persegue anche lo scopo di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'esecuzione di confische estere concernenti valori patrimoniali depositati in Svizzera da organizzazioni criminali. Ne ha concluso, richiamando la DTF 131 II 169 consid. 9, che, sebbene il messaggio del Consiglio federale sia silente al riguardo, l'art. 59 n. 3 secondo periodo vCP (art. 72 secondo periodo CP), si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria. Ne ha dedotto che, qualora, come nel caso di specie, non sia dimostrata l'origine lecita dei valori sequestrati, la loro consegna è ordinata in applicazione dell' art. 74a cpv. 3 AIMP . Le ricorrenti non contestano, se non in maniera del tutto generica, questa tesi. Né esse censurano il rifiuto della loro domanda di revoca del decreto di confisca 30 ottobre 2001, divenuto irrevocabile nel 2007.

E. 2.3

In siffatte condizioni, è quindi inutile sapere se si sia effettivamente in presenza di un caso particolarmente importante, poiché, come si è visto, le ricorrenti, limitandosi in sostanza a proporre alcuni passaggi e tesi della dottrina italiana, non censurano i numerosi argomenti, compiutamente illustrati e sorretti dalla prassi e dalla dottrina, posti a fondamento della decisione impugnata. Il ricorso dovrebbe pertanto in ogni caso essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione: le severe esigenze di motivazioni poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF valgono infatti anche per i ricorsi nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ai sensi dell' art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128; sentenze 1C_106/2007 del 21 maggio 2007 consid. 1 e 1C_123/2007 del 25 maggio 2007 consid. 1, in RtiD 2008 I pag. 709 e 711).

E. 3

Dalle suesposte argomentazioni discende che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.